

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 986

DGRT n. 288/2017. Calendario scolastico 2020/2021 - modifica data di avvio delle attività didattiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l'art. 138 "Deleghe alle regioni" lettera d) "determinazione del calendario scolastico";

Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in particolare l'art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto l'art. 74 "Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado" D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;

Visti la legge n. 59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in particolare l'art. 21, ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", particolare l'art. 5 "Autonomia organizzativa", commi 2 e 3;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche, dove all'art. 28 "Funzioni e compiti della Regione" si stabilisce che la Regione Toscana definisce il calendario scolastico;

Visto inoltre l'art. 6 "Interventi per lo sviluppo del

sistema di istruzione" della sopra indicata legge regionale n. 32/2002 nel quale si indica, al comma 2, lettera d) la determinazione del calendario scolastico, fra le funzioni che concorrono all'organico sviluppo qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015 n. 46 e in particolare l'articolo 2 avente ad oggetto la celebrazione della Festa della Toscana;

Riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 288 del 27/03/2017 avente ad oggetto "CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 e ANNI SUCCESSIVI";

Visto in particolare l'Allegato A "LINEE GUIDA CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 e ANNI SUCCESSIVI" alla Delibera 288/2017;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale prevede all'articolo 2, comma 1, lettera a) che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, ha presentato, in data 10 luglio 2020, alla Conferenza Unificata l'intesa, ai sensi del citato d.l. 22/2020, sullo schema di ordinanza del Ministero dell'Istruzione concernente l'inizio delle lezioni e l'avvio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per l'anno scolastico 2020/2021 in cui si prevede il 14 settembre come data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 e che tale intesa non è stata raggiunta;

Visto l'articolo 3 del d.lgs. 281/1997, il quale stabilisce che, nell'ipotesi in cui un'intesa espressamente prevista dalla legge non sia raggiunta, il Consiglio dei Ministri provveda con deliberazione motivata entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno e

che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei ministri possa provvedere senza l'osservanza delle disposizioni dello stesso articolo 3;

Valutata la necessità di garantire lo svolgimento della programmazione delle Istituzioni Scolastiche autonome nei tempi e nei modi più adeguati, dandone adeguata informazione alle famiglie, nonché di consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

Ritenuto opportuno di stabilire, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e tenuto conto di quanto previsto nella bozza di intesa presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali sopra citata, che la data di avvio delle attività didattiche sia il 14 settembre 2020, ferme restando tutte le altre indicazioni di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 23 luglio 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

di stabilire, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, che la data di avvio delle attività didattiche sia il 14 settembre 2020, fermo restando il rispetto di tutte le altre indicazioni di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 987

Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione" ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR n. 4/2014 - annualità 2021/22.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 144/1999 e in particolare art. 68 che

istituisce l'Obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età da assolvere anche in percorsi integrati di istruzione e formazione del sistema della formazione professionale di competenza regionale mediante conseguimento di una qualifica professionale e ne dispone le modalità di finanziamento mediante assegnazione alle regioni di fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare dell'art. 1, commi 622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione;

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";